



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.88 del Reg. Data 13-09-2018	Oggetto: L.R. 18/96 - DGR N. 1031 DEL 23/07/2018 - DDPF N. 156 DEL 07/08/2018 - RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE DI ASCOLI PICENO (REP. 29248 DEL 12/12/2016) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (17 SETTEMBRE 2018 - 28 GIUGNO 2019). INDIRIZZI.
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile dei Servizi Demografici, qui di seguito integralmente riportata

“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- le norme costituzionali 2, 3, 34 e 38 le quali si applicano al diritto all'educazione garantita dallo Stato e cioè allo studio ed all'istruzione garantito dallo Stato (vedi C.Cost. 80/2010) e non dagli enti locali (sentenza T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n° 655);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13.12.2006, e vincolante per l'Italia (a seguito della ratifica avvenuta con legge 3.3.2009 n. 18), secondo cui, all'art. 7, comma 2, "in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente"
- l'art. 24 della citata Convenzione, in base alla quale gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, e, nell'attuazione di tale diritto, devono assicurare che venga fornito **“un accomodamento ragionevole”** in funzione dei bisogni di ciascuno e "siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzano il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione"
- l'art. 2 della stessa Convenzione, la quale chiarisce che: "per "accomodamento ragionevole" si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che **non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati**, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.”;

DATO ATTO CHE:

- le sentenze del Giudice Amministrativo in merito all'obbligo del Comune di fornire il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e comunicazione, nell'affermare la sussistenza di tale obbligo in capo alle Amministrazioni Comunali non affermano, tuttavia, che tale obbligo ha ad oggetto l'intero monte ore richiesto, indipendentemente dalle risorse finanziarie disponibili;
- la L. n°328/2000 e più specificatamente l'art 14 rubricato “Progetti individuali per le persone disabili”, al comma 2 stabilisce: *“Nell'ambito delle **risorse disponibili** in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”*
- le risorse disponibili, quindi, rappresentano un limite espressamente previsto per l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona disabile;
- pertanto, la riduzione del monte ore di assistenza specialistica, operata rispetto alla proposta formulata nella diagnosi funzionale, se determinata dalle esigenze di bilancio, non può che essere considerata rispettosa del dato normativo di rango superiore, salvo che ciò si riveli irragionevole alla luce delle risorse disponibili stesse o di altri parametri” (sentenza T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n°655);

VISTE e RICHIAMATE, a quest'ultimo riguardo:

- la Sentenza n. 617/2014 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, laddove si ritiene che il sistema degli interventi relativi al sostegno e alla cura dei disabili non può non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell'Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura;
- la sentenza del Consiglio di Stato – VI Sezione – n°3400 dell' 8 luglio 2015 nella cui motivazione si riporta che *“il diritto particolare all'assistenza scolastica non è un diritto incondizionato (dovendo coniugarsi e essere posto in giusta e ragionevole proporzione con le esigenze generali rivenienti dalla limitatezza delle risorse finanziarie degli istituti scolastici)”* e considerato che il medesimo concetto lo si può traslare anche agli Enti Locali;
- la suddetta sentenza del T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n. 655 in cui la stessa recita *“Conclusivamente, dunque, la individuazione delle risorse finanziarie disponibili, come limite all'assistenza specialistica, non può, allo stato della attuale legislazione, considerarsi illegittimo”;*

DATO ATTO CHE:

- la Regione Marche, già a partire dal 2015, aveva ridimensionato la tipologia di interventi da ammettere ai finanziamenti di cui alla L.R. 18/96, con conseguente rideterminazione dei fondi da erogare ai Comuni;

DELIBERA DI GIUNTA n.88 del 13-09-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

- con DGR n.1229 del 17/10/2016 venivano infatti individuati i nuovi criteri e le nuove modalità di riparto delle risorse relativamente all'anno 2016 e precisamente:
 - a) non c'è più la distinzione tra piani singoli o associati;
 - b) la percentuale di cofinanziamento dell'intervento di integrazione diventa uguale per tutti gli ordini e gradi della scuola
 - c) le borse lavoro socio-assistenziali e le borse lavoro di pre-inserimento lavorativo di cui all'art. 17 della L.R. n°18/96 vengono sostituite dai "tirocini di inclusione sociale" di cui alla DGR n°293/2016 e che gli anni 2016 e 2017, al riguardo, hanno rappresentato un periodo di transizione
 - d) per i predetti tirocini viene previsto un contributo corrispondente al 90 % dell'indennità mensile ammessa a finanziamento
 - e) per gli interventi del SADE e del SAS viene ripartito in quota proporzionale e in percentuale variabile l'ammontare residuo del fondo dopo l'individuazione del contributo destinato ai tirocini
 - f) qualora la quota regionale concessa per i tirocini fosse maggiore rispetto alla spesa sostenuta dal Comune, la stessa potrà essere utilizzata per finanziare sia il SADE che il SAS;

VISTO CHE:

- la Regione Marche ha adottato con DGR n. 1031 del 23/07/2018, in analogia e continuità con quanto previsto nella predetta DGR n.1229/2016 (per l'anno 2016) e nella DGR n.874 del 24/07/2017 (per l'anno 2017), i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità anche per l'anno 2018, nella quale non si precisa la percentuale variabile di cofinanziamento che sarà destinata ai servizi di ADE e AS ma solo quella destinata ai TIS (tirocini di inclusione sociale);
- con DDPF n°156 del 07/08/2018 – Allegato "A" – la Regione Marche ha stabilito che la determinazione del budget 2018 sarà effettuata solo dopo che i Comuni avranno rendicontato la spesa per gli interventi realizzati nel 2017;
- detta situazione di incertezza costringe il Comune a dover programmare il SADE e il SAS unicamente con i fondi stanziati nel bilancio comunale, in base ai nuovi principi contabili;

VISTO CHE:

- l'Ambito n°22, di cui il Comune di Maltignano fa parte, ha esperito una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la prestazione di servizi di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili nei Comuni dell'ambito Territoriale Sociale XXII;
- il comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS n°22, comunicava di aver aggiudicato, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, la procedura aperta alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), per la durata di 36 mesi e con facoltà di proroga per altri 12 mesi;
- con nota prot. n. 63029 del 13.09.2016, il Comune di Ascoli Piceno, nel comunicare l'esito dei controlli sulla ditta aggiudicataria, invitava le amministrazioni comunali interessate, nelle more della sottoscrizione del predetto Accordo Quadro da parte del Comune di Ascoli Piceno, a procedere secondo l'art. 23 del Capitolato tecnico, il quale espressamente prevede:
Articolo 23 Stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici
La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e dall'art. 9 del Disciplinare di gara. Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dei Comuni appartenenti all'ATS n. XXII, all'esecuzione del servizio prevista dal Capitolato tecnico ai patti e condizioni offerte in gara. L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del fornitore, ammontano presuntivamente a euro 5.000,00. I singoli appalti specifici verranno conclusi, a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le amministrazioni appartenenti all'ATSXXII e il fornitore risultato aggiudicatario dell'A. Q.
- nel disciplinare di gara è previsto che:
 - la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno e/o per i Comuni appartenenti all'A.T.S. XXII nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);
 - i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
 - con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
 - il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;

- i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito da ogni Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
- ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
- i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;
- il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- l'accordo quadro tra il Comune di Ascoli Piceno e l'operatore aggiudicatario è stato sottoscritto in data 12.12.2016 e registrato con numero di Repertorio 29248;

VISTE e RICHIAMATE:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 novembre 2000, n. 28;
- la DGR n. 1031 del 23/07/2018 ad oggetto "Interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità – Criteri e modalità di attuazione degli interventi – Anno 2018";
- il DDPF n. 156 del 07/08/2018 relativo a "DGR n. 1031/2018 – Tempi e modalità per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità – anno 2018 – Prenotazione di impegno";

RITENUTO di dover ri-programmare il SAS sulla base delle richieste pervenute, tenendo conto delle disposizioni normative e giurisprudenziali sopra richiamate e delle disponibilità economiche stanziare in bilancio;

VERIFICATO, in base alla documentazione acquisita ed esistente agli atti, che tutti coloro i quali vengono proposti per l'inserimento nel Piano sono in possesso dei requisiti per poter beneficiare degli interventi di cui alla L.R. n. 18/1996;

DATO ATTO che i fondi per la finalità in oggetto sono stati già assegnati al sottoscritto responsabile del Servizio con deliberazione n°40 del 06/04/2018 e trovano stanziamento ai capitoli 1945.7 e 1945.8 del bilancio del c.e.f. e del bilancio 2019;

PRECISATO che tra i suddetti fondi devono essere ricompresi anche quelli già impegnati ed utilizzati per assicurare la prosecuzione e/o riattivazione del servizio fin dall'inizio del 2018;

PROPONE

- 1) **Di prevedere**, per l'anno 2018, in aggiunta a quelli già previsti con deliberazione di G.C. n°74 del 05/07/2018 (borse lavoro/tirocini socio-assistenziali e servizi di inclusione sociale collegati), anche l'erogazione del seguente servizio:
 - servizio di integrazione scolastica – art. 14, comma 2, L.R. n. 18/1996;
- 2) **Di aderire**, per quanto concerne la riattivazione del predetto servizio con riferimento all'A.S. 2018/2019, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), Accordo sottoscritto in data 12.12.2016 e Repertoriato al n°29248, valido per 36 mesi e con facoltà di proroga di altri 12 mesi;
- 3) **Di prendere atto** che, come stabilito nel disciplinare di gara:
 - L'adesione all'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune;
 - i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata; con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
 - il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;
 - i singoli contratti stipulati dovranno essere identificati con un CIG derivato, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
 - al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
 - i prezzi risultanti dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio;

- il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4) **Di approvare**, ai fini della riattivazione del servizio in oggetto, i seguenti indirizzi:

- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola dell'obbligo (scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado)**, tenuto conto delle diagnosi formulate dalla competente UMEE di Ascoli Piceno e delle richieste della competente Direzione Didattica, ma anche e soprattutto delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2018/2020, in ottemperanza all'obbligo del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto del principio di parità di bilancio, elevato quest'ultimo a rango costituzionale al pari del diritto allo studio e alla salute, si propone di assegnare a R.L., disabile in situazione di gravità, con riferimento all'A.S. 2018/2019, il monte ore settimanale richiesto dall'ISC di Folignano pari a 6 ore settimanali. Per gli alunni R.G. e P.E., invece, nuovi beneficiari dell'intervento, si propone di assegnare ad entrambi massimo 11 ore settimanali, rispetto alle 18 ore richieste dall'ISC di Folignano. Eventuali necessità, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dall'Istituto Scolastico;
- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola secondaria di secondo grado**, tenuto conto delle medesime considerazioni di cui al punto precedente, si ritiene di poter confermare per l'alunno M.F., con riferimento all'A.S. 2018/2019, lo stesso monte ore settimanale dell'A.S. 2017/2018 ossia max 6 ore settimanali, e di assegnare invece all'alunno M.C. max 6 ore settimanali rispetto alle 8 richieste dalla competente Direzione Scolastica, in considerazione dell'elevato numero di assenze registrate nell'A.S. 2017/2018. Si stabilisce fin da ora che, laddove il fenomeno delle numerose e ripetute assenze ingiustificate dovesse ripetersi, il SAS verrà dapprima sospeso ed eventualmente, nel caso ne ricorreranno i presupposti, anche interrotto. Eventuali situazioni particolari dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dalle Istituzioni Scolastiche;
- **di riattivare il SAS a partire dal 17 settembre 2018;**

- 5) **Di dare atto** che i beneficiari dell'intervento di che trattasi sono tutti in possesso della prescritta documentazione sanitaria, nonché di quella che certifica, relativamente a taluni soggetti, il requisito della gravità;
- 6) **Di prevedere**, per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, una spesa complessiva presunta pari a circa 23.000,00 euro, la quale, tuttavia, potrebbe subire degli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, in base all'eventuale mutamento della situazione degli alunni assistiti o a specifiche richieste di intervento da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche;
- 7) **Di dare atto** che la percentuale di cofinanziamento regionale è variabile e non è noto il suo ammontare, né quando verrà assegnata, sicché la spesa a carico della Regione Marche in questa sede non viene prevista;
- 8) **Di dare atto** che la spesa complessiva presunta di 23.000,00 euro trova stanziamento quanto a 8.500,00 euro al capitolo 1945.7 del bilancio 2018 e quanto a 14.500,00 € al capitolo 1945.7 del bilancio 2019;
- 9) **Di dare mandato** al sottoscritto Responsabile del Servizio Servizi Sociali di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione al deliberato, nel rispetto degli indirizzi che l'amministrazione impartirà, compreso l'affidamento alla cooperativa aggiudicataria dell'Accordo Quadro della gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti a Maltignano;
- 10) **Di dare atto** che i dati sensibili saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679;
- 11) **Di rinviare**, infine, l'eventuale adeguamento delle previsioni di spesa e/o la diversa programmazione e articolazione degli interventi di cui al presente provvedimento alla comunicazione, da parte della Regione Marche, del cofinanziamento che verrà concesso al Comune di Maltignano con riferimento all'anno 2018;
- 12) **Di proporre**, stante l'imminente inizio dell'A.S. 2018/2019, l'immediata eseguibilità della deliberazione, al fine di poter ri-programmare e riattivare il SAS.

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. Data: 10/09/2018 F.to Dott.ssa Paola D'Emidio

Parere in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole. Data: 13/09/2018 F.to Rag. Simona Simoni";

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Sociali riportata in narrativa e di richiamarla quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990;

Di prevedere, per l'anno 2018, in aggiunta a quelli già previsti con deliberazione di G.C. n°74 del 05/07/2018 (borse lavoro/tirocini socio-assistenziali e servizi di inclusione sociale collegati), anche l'erogazione del seguente servizio:

- servizio di integrazione scolastica – art. 14, comma 2, L.R. n. 18/1996;

Di aderire, per quanto concerne la riattivazione del predetto servizio con riferimento all'A.S. 2018/2019, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), Accordo sottoscritto in data 12.12.2016 e Repertoriato al n°29248, valido per 36 mesi e con facoltà di proroga di altri 12 mesi;

Di prendere atto che, come stabilito nel disciplinare di gara:

- *l'adesione all'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune;*
- *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata; con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*
- *il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;*
- *i singoli contratti stipulati dovranno essere identificati con un CIG derivato, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;*
- *al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;*
- *i prezzi risultanti dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio;*
- *il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.*

Di approvare, ai fini della riattivazione del servizio in oggetto, i seguenti indirizzi:

- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola dell'obbligo (scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado)**, tenuto conto delle diagnosi formulate dalla competente UMEE di Ascoli Piceno e delle richieste della competente Direzione Didattica, ma anche e soprattutto delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2018/2020, in ottemperanza all'obbligo del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto del principio di parità di bilancio, elevato quest'ultimo a rango costituzionale al pari del diritto allo studio e alla salute, si stabilisce di assegnare a R.L., disabile in situazione di gravità, con riferimento all'A.S. 2018/2019, il monte ore settimanale richiesto dall'ISC di Folignano pari a 6 ore settimanali. Per gli alunni R.G. e P.E., invece, nuovi beneficiari dell'intervento, si stabilisce di assegnare ad entrambi massimo 11 ore settimanali, rispetto alle 18 ore richieste dall'ISC di Folignano. Eventuali necessità, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dall'Istituto Scolastico;
- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola secondaria di secondo grado**, tenuto conto delle medesime considerazioni di cui al punto precedente, si ritiene di poter confermare per l'alunno M.F., con riferimento all'A.S. 2018/2019, lo stesso monte ore settimanale dell'A.S. 2017/2018 ossia max 6 ore settimanali,

DELIBERA DI GIUNTA n.88 del 13-09-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

e di assegnare invece all'alunno M.C. max 6 ore settimanali rispetto alle 8 richieste dalla competente Direzione Scolastica, in considerazione dell'elevato numero di assenze registrate nell'A.S. 2017/2018. Si stabilisce fin da ora che, laddove il fenomeno delle numerose e ripetute assenze ingiustificate dovesse ripetersi, il SAS verrà dapprima sospeso ed eventualmente, nel caso ne ricorreranno i presupposti, anche interrotto. Eventuali situazioni particolari dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dalle Istituzioni Scolastiche

- **di riattivare il SAS a partire dal 17 settembre 2018;**

Di dare atto che i beneficiari dell'intervento di che trattasi sono tutti in possesso della prescritta documentazione sanitaria, nonché di quella che certifica, relativamente a taluni soggetti, il requisito della gravità;

Di prevedere, per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, una spesa complessiva presunta pari a circa 23.000,00 euro, la quale, tuttavia, potrebbe subire degli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, in base all'eventuale mutamento della situazione degli alunni assistiti o a specifiche richieste di intervento da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche;

Di dare atto che la percentuale di cofinanziamento regionale è variabile e non è noto il suo ammontare, né quando verrà assegnata, sicché la spesa a carico della Regione Marche in questa sede non viene prevista;

Di dare atto che la spesa complessiva presunta di 23.000,00 euro trova stanziamento quanto a 8.500,00 euro al capitolo 1945.7 del bilancio 2018 e quanto a 14.500,00 € al capitolo 1945.7 del bilancio 2019;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Servizi Sociali di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione al presente deliberato, nel rispetto degli indirizzi impartiti, compreso l'affidamento alla cooperativa aggiudicataria dell'Accordo Quadro della gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti a Maltignano;

Di dare atto che i dati sensibili saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679;

Di rinviare, infine, l'eventuale adeguamento delle previsioni di spesa e/o la diversa programmazione e articolazione degli interventi di cui al presente provvedimento alla comunicazione, da parte della Regione Marche, del cofinanziamento che verrà concesso al Comune di Maltignano con riferimento all'anno 2018.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'imminente inizio dell'anno Scolastico 2018/2019
con separata votazione unanime legalmente **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi 24-09-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 691 Reg. Pubblicazioni].



Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 8297 del 24-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-09-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24-09-2018 al 09-10-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 10-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 24-09-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso
--	---